

Com'è stato accennato, la Commissione ha presa in considerazione una nuova proposta pervenutale da alcuni componenti la Commissione sicula, favorevole in massima al progetto, ispirata dal lodevole intento di dare qualche soddisfazione ai desideri degli illustri oppositori, preoccupati delle conseguenze che dall'approvazione del progetto saranno per derivare ai discendenti per linea femminile. La proposta, che, nei termini nei quali era stata formulata, avrebbe recato troppo grave pregiudizio alle finalità della riforma, viene dalla Commissione attenuata nella sua effettiva portata. Si concede in via di eccezione, *che è quanto dire per una sola volta*, che l'intestatario di più titoli provochi atto Sovrano di assenso a che in uno dei titoli e annessi predicati succedano, in difetto di discendenza maschile, la figlia primogenita e, in mancanza, la sorella prossimiora e dopo di esse le rispettive discendenze maschili. Si vuole però che il titolo e predicato sottratto all'agnazione maschile dell'intestatario non siano quelli di origine feudale che fanno parte del nome d'uso della famiglia, che deve essere riservato all'agnazione.

Una nuova disposizione sopra proposta dell'autore del progetto è stata accolta dalla Commissione. Essa tende a legalizzare e insieme meglio regolare un'antica consuetudine vigente presso alcune famiglie della più alta nobiltà romana e meridionale, costantemente riconosciuta dall'Ecc.ma Consulta; della quale consuetudine è menzione nel rescritto 24 settembre 1827 del Sovrano borbonico che, vietando l'arbitraria distrazione dei titoli fra i vari membri di una famiglia, escludeva dal divieto i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo. Il nuovo articolo X riproduce questa norma, subordinandone l'attuazione ad una licenza da parte del Governo in forma di decreto ministeriale, previo parere della Ecc.ma Consulta.

L'articolo XI contiene la formula di abrogazione delle leggi e consuetudini anteriori, regolanti la materia della successione nobiliare, che siano incompatibili con le disposizioni del nuovo ordinamento.

Con queste osservazioni la Commissione si ripromette di avere dato sufficiente ragione della conclu-